

## Promuovere la sicurezza nelle scuole

In un recente convegno, che si è tenuto presso l'Istituto Avogadro di Torino, sono stati presentati i risultati del progetto «Valutazione di efficacia degli interventi di promozione della sicurezza nelle scuole», ampiamente descritto in un precedente numero della newsletter (cfr. ISLS n. 1/15), dai quali si evince che gli interventi effettuati nelle scuole hanno contribuito a ridurre il tasso di infortuni tra gli studenti, con effetti positivi rilevati nel breve periodo (un anno dopo).

Lo studio, primo del suo genere in Italia, conferma e avvalorava le numerose evidenze di efficacia della promozione della cultura della salute e della sicurezza a scuola presenti in letteratura.

Le evidenze di efficacia confermano peraltro gli indirizzi presenti nella normativa in materia di sicurezza nelle scuole sull'importanza di integrare nelle attività scolastiche la promozione della sicurezza. Già la Circolare del Ministero dell'Istruzione 119/1999 stabiliva che "le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro rappresentano, prima ancora che un obbligo di legge con la serie di adempimenti che ne conseguono, un'opportunità per promuovere all'interno delle istituzioni scolastiche la cultura della sicurezza sul lavoro, [...] con l'obiettivo della sicurezza sostanziale della scuola, nel presente, e della sensibilizzazione, per il futuro, ad un problema sociale di fondamentale rilevanza". L'art. 11 del D.lgs. 81/08 esorta l'inserimento in ogni attività scolastica di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie scolastiche. E la Circolare ministeriale 86/2010 individua la sicurezza quale nucleo tematico incluso nell'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione previsto dalla Legge 169/08, e rientrante nei curricula delle scuole di ogni ordine e grado.

In questo quadro, la Direzione Sanità della Regione Piemonte, l'Ufficio Scolastico Regionale e la Direzione Regionale INAIL hanno siglato, nel 2011, una convenzione, valida fino a dicembre 2015, al fine di promuovere e divulgare la cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici.

Al fine di dare attuazione agli obiettivi contenuti nell'intesa istituzionale, è stato avviato, grazie al finanziamento dell'INAIL Piemonte, il progetto Promozione della cultura della sicurezza, che prevedeva la realizzazione di attività educative e formative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rivolte agli studenti, al personale della scuola e ai genitori.

Il report "Monitoraggio dei progetti di promozione della sicurezza realizzati nel biennio 2012-13" documenta gli interventi didattici e formativi delle Reti di scuole, individuando i risultati ottenuti, i destinatari, le collaborazioni attivate, gli argomenti trattati e le attività realizzate.

Il focus di questo mese si concentra sugli interventi di promozione della sicurezza nelle scuole con un resoconto del monitoraggio dei progetti didattici e formativi realizzati nel 2012-13 e un articolo di approfondimento che analizza il concetto di sicurezza a scuola da un punto di vista valoriale e tecnico.

### IN QUESTO NUMERO

#### FOCUS

Promuovere la sicurezza nelle scuole

#### NEWS

Decreto palchi - Istruzioni operative

Il Decreto Interministeriale 201/14

# Monitoraggio dei progetti di promozione della sicurezza

di A. Palese (Regione Piemonte)

Nel biennio 2012/13 sono stati realizzati dalle Reti di scuole per la sicurezza 35 progetti che hanno coinvolto circa 49.750 studenti e 3.550 insegnanti, distribuiti su tutto il territorio regionale. Tenendo conto che gli alunni iscritti nelle scuole del Piemonte nell'anno scolastico 2012-13 erano 530.617 (dato USR), si può dire che i progetti di promozione della sicurezza hanno coinvolto il 10 % circa degli allievi su tutto il territorio regionale.

A conclusione delle attività progettuali e alla luce dei risultati conseguiti, i referenti di rete hanno compilato un questionario di

1	Istituti scolastici coinvolti nel progetto
2	Destinatari del progetto
3	Soggetti coinvolti
4	Collaborazioni attivate
5	Tipologia dell'intervento
6	Attività realizzate
7	Argomenti trattati
8	Materiali prodotti
9	Diffusione risultati
10	Valutazione finale
11	Aspetti critici

valutazione conclusivo, strutturato in 11 domande, aperte e chiuse, riguardanti:

I questionari esaminati, opportunamente compilati e restituiti dalle scuole, sono stati 32. Si riporta, di seguito, una sintesi dei dati raccolti, ricordando che il report completo è reperibile nella sezione dedicata alla sicurezza del lavoro del sito web della Regione Piemonte:

[www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/sicurezza/scuole](http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/sicurezza/scuole)

Alle attività di promozione della salute e sicurezza hanno partecipato 205 istituti scolastici di tutte le tipologie, con una prevalenza degli istituti comprensivi (100), a testimoniare, da un lato, la grande diffusione di questa tipologia di scuola nel territorio piemontese, e, dall'altro, l'ampio coinvolgimento dei tre gradi scolastici del I ciclo di istruzione nelle attività di promozione della salute e sicurezza nelle scuole. Per operare un confronto in termini percentuali, si deve tenere conto che, nel 2013, in Piemonte, erano presenti 589 Istituti scolastici e, pertanto, le scuole coinvolte nelle attività rappresentano circa un 30% del totale.

I destinatari principali delle attività di promozione della salute e sicurezza sono stati gli allievi delle scuole di ogni ordine e grado ma, in molti casi, i progetti hanno previsto il coinvolgimento del personale docente e ATA, che hanno partecipato ad attività formative, incentrate sul rispetto delle procedure per la prevenzione dei rischi e sullo sviluppo di capacità di gestire le emergenze. In alcuni casi, gli insegnanti sono stati coinvolti anche in attività formative per lo sviluppo di competenze metodologiche e didattiche in materia di promozione della salute e sicurezza nella scuola. Infine, i genitori sono stati coinvolti in attività informative su sicurezza e salute attraverso incontri, conferenze, manifestazioni e mostre organizzate dalle scuole.

Per quanto riguarda il numero degli alunni coinvolti nel progetto, si riportano nel

## io scelgo la sicurezza

Numero 2 - anno XII - giugno 2015  
Regione Piemonte - Direzione Sanità  
Settore Prevenzione e veterinaria

Via Lagrange 24, 10123 Torino  
Tel. 011.432.4761 E-mail: [prevsan@regione.piemonte.it](mailto:prevsan@regione.piemonte.it)

Tutti gli articoli pubblicati sulla newsletter sono da considerarsi articoli resi a titolo gratuito. E' consentita la riproduzione e diffusione, parziale o totale, degli articoli pubblicati nella newsletter, a condizione che gli articoli riprodotti non siano oggetto di forme di commercializzazione e che sia riportata l'indicazione della fonte, dell'articolo e degli autori.

**Coordinamento redazionale**  
Alessandro Palese

### Redazione

Pierluigi Gatti (SPreSAL ASL AL), Raffaele Ceron, Francesca Gota (SPreSAL ASL CN1), Erica Moretto (SPreSAL ASL CN2), Antonino Bertino (SPreSAL ASL TO1), Michele Montrano, Giacomo Porcellana (SPreSAL ASL TO3), Flaminio Cicconi (ASL NO), Maria Gullo (INAIL Piemonte), Silvano Santoro (DoRS ASL TO3)

### Hanno collaborato a questo numero

Antonietta Di Martino (Osservatorio Sicurezza Scuole)

Chi volesse proporre articoli, argomenti di discussione, ecc. può contattare la redazione scrivendo a: [prevsan@regione.piemonte.it](mailto:prevsan@regione.piemonte.it)  
La newsletter è pubblicata nel sito web della Regione Piemonte.




Grafico 1 - Alunni coinvolti per tipologia di scuola

**Grafico 1** i dati ricavati dai questionari articolati per tipologia di scuola. Significativo è il partenariato sviluppato dalle Reti di scuole per la sicurezza con enti e associazioni esterni al mondo della scuola.

Nel **Grafico 2** sono rappresentate le principali collaborazioni attivate dalle scuole, in termini di frequenza. Si tenga conto che non sono

state inserite nel grafico le collaborazioni segnalate meno di tre volte nei questionari tra le quali troviamo i carabinieri, l'ARPA, il servizio 118, l'Università. Tra le collaborazioni esterne più indicate, troviamo la Croce Rossa, i Vigili del fuoco, i servizi di prevenzione delle ASL, la Protezione civile e i Vigili urbani, seguono la Polizia, l'INAIL e l'associazionismo.




Grafico 2 - Collaborazioni

Dall'analisi dei dati emerge che la lezione frontale, spesso associata all'intervento di esperti esterni alla scuola, è la forma didattica più utilizzata, anche se, quasi sempre, è arricchita da altre forme di approccio didattico e pedagogico, che consentono la rielaborazione, la discussione, il confronto, lo scambio, l'apprendimento tra pari, la

diversi ambienti scolastici, le regole da rispettare all'interno della classe, della scuola e in palestra, la sicurezza domestica, la segnaletica di sicurezza, le emergenze, le procedure di primo soccorso, la sicurezza stradale e i rischi delle nuove tecnologie. Sebbene presenti in diversi progetti, si




Grafico 3 - Attività

testimonianza e la simulazione. Nel **Grafico 3** sono riportate tutte le modalità didattiche che sono state indicate più di tre volte nei questionari.

Tra gli argomenti trattati, il **Grafico 4** riporta quelli che sono stati indicati più di tre volte nei questionari: la sicurezza a scuola, intesa come individuazione e riconoscimento dei pericoli nei

evidenzia l'opportunità di diffondere e valorizzare maggiormente tra i temi da trattare nei programmi di promozione della salute e sicurezza nella scuola i concetti di rischio, prevenzione e protezione e la conoscenza dei soggetti della prevenzione, che dovrebbero costituire una base di conoscenza per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.




Grafico 4 - Temi

Per quanto riguarda la valutazione finale, nella Tabella 1, si riportano le medie delle risposte fornite dai referenti di rete rispetto al livello di soddisfazione in merito a: attività realizzate; rete istituti scolastici; collaborazioni con organizzazioni, associazioni, enti; partecipazione dei destinatari; gestione del progetto; risultati ottenuti (obiettivi educativi, acquisizione di conoscenze); materiali prodotti; diffusione dei risultati (scala prevista da 1 a 8 dove i punteggi 1-2 corrispondono ad un giudizio

necessario per valorizzare il significato educativo profondo, le ricadute qualitative e le opportunità che lo sviluppo di tali progetti può comportare per i loro istituti e in generale per l'evoluzione culturale del paese.

Sono stati segnalati inoltre aspetti di complessità organizzativa nel conciliare tempi, impegni, carichi di lavoro, disponibilità dei diversi soggetti che hanno collaborato alla realizzazione del progetto. I referenti delle varie scuole/plessi si sono fatti carico della maggior parte del lavoro e hanno

Attività realizzate	7,1
Rete istituti scolastici	6,3
Collaborazioni con organizzazioni/associazioni/enti	6,9
Partecipazione dei destinatari al progetto	7,0
Gestione del progetto	6,9
Risultati ottenuti (obiettivi educativi, acquisizione di conoscenze)	7,1
Materiali prodotti	6,6
Diffusione dei risultati	5,9

Tabella 1 - Valutazione finale Temi

molto negativo, 3-4 negativo, 5-6 positivo, 7-8 molto positivo).

I giudizi vanno da positivo a molto positivo, il grado di soddisfazione più elevato si riscontra per le collaborazioni attivate, per il coinvolgimento dei destinatari del progetto e per le attività realizzate; un giudizio complessivamente meno lusinghiero anche se ampiamente sufficiente viene espresso per la rete di istituti scolastici, i materiali prodotti e la diffusione dei risultati, che, va detto, in alcuni casi è stata assolutamente insufficiente.

Gli aspetti critici riguardano principalmente: la gestione delle risorse economiche, gli aspetti organizzativi, la documentazione del progetto e la gestione delle reti di scuole.

Alcune scuole hanno segnalato, tra le maggiori criticità, la presenza di troppa burocrazia e troppi passaggi per l'erogazione del contributo, la mancanza di flessibilità per la gestione del budget di spesa, difficoltà nelle modalità di rendicontazione, la carenze di risorse economiche.

Alcune scuole hanno evidenziato la difficoltà di coinvolgimento diretto dei dirigenti scolastici, considerato importante e


spesso dovuto cercare spazi per collocare le varie attività, convincendo e coinvolgendo, non senza difficoltà, i colleghi.

La parte documentale è risultata alquanto complessa e il lavoro aggiuntivo richiesto al personale è stato solo parzialmente riconoscibile dal punto di vista economico.

La mancanza nell'ambito del contributo di una voce di spesa per far fronte a materiali di consumo ha di fatto limitato la produzione di documentazione.

Nonostante le difficoltà di coordinamento tra le diverse scuole, per l'articolata composizione delle varie scuole, la Rete è risultata, nella maggior parte dei casi, uno strumento importante per la condivisione di esperienze e risorse.

Infine, alcune scuole hanno segnalato delle difficoltà di comunicazione all'interno della rete e a proseguire la collaborazione tra le scuole dopo la conclusione del progetto.



# Sicurezza con le tre P: prevenzione, protezione, promozione<sup>1</sup>

di A. Di Martino (Osservatorio Sicurezza Scuole)

La sicurezza è un concetto multidimensionale, riferito a tutte le situazioni e a tutti gli ambienti di vita delle persone, compresi i luoghi di lavoro, che comprende due accezioni strettamente correlate: quella valoriale e quella tecnica.

L'accezione valoriale considera la sicurezza non solo come insieme di norme che inducono ad una protezione coercitiva, ma come principio compreso nella nozione più ampia di salute<sup>2</sup> e quindi come diritto primario della persona e come valore fondamentale tutelato dalla nostra Costituzione agli artt. 2, 4, 32, 35 e 41.

In campo scolastico la CM 86/2010 individua la sicurezza quale nucleo tematico incluso nell'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione previsto dalla L. 169/08, e rientrante nei curricoli delle scuole di ogni ordine e grado. Il concetto è ripreso dal Decreto n. 45/2011 MIUR-ANSAS<sup>3</sup>, che utilizza l'espressione generale di "sicurezza umana", e la definisce quale "etica della responsabilità individuale e sociale" cioè è il modo in cui i singoli e le comunità proteggono i propri interessi e i propri valori, in risposta a bisogni primari quali educazione, salute, lavoro, ambiente sano, sviluppo sostenibile, coesione sociale.

La sicurezza sotto l'aspetto tecnico viene definita non come sicurezza assoluta, cioè l'assenza totale di rischi e pericoli, che è un concetto non traducibile nella vita reale, ma come pianificazione e controllo delle condizioni determinanti.

Nella scuola, ambiente di vita e di studio ma anche luogo di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/08 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza del lavoro, di seguito TU), le condizioni determinanti sono individuabili nei seguenti ambiti:

- le strutture fisiche dei luoghi di lavoro (edifici scolastici, igiene, impianti...), la cui competenza ricade sugli Enti Proprietari degli immobili
- le condizioni di esercizio (organizzazione e gestione delle attività, utilizzo di locali e attrezzature, in/formazione e addestramento del personale, norme di prevenzione ecc), di cui è responsabile il dirigente scolastico nella sua qualità di datore di lavoro.

Quando si parla di sicurezza a scuola, in genere ci si riferisce quasi sempre a situazioni di rischio connesse con la vulnerabilità delle strutture fisiche e alle condizioni di degrado che effettivamente sono presenti in gran parte degli edifici scolastici sia per la vetustà delle scuole stesse, sia per la carenza d'interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. I crolli della scuola di San Giuliano di Puglia e del controsoffitto del Liceo Darwin di Rivoli sono tragici esempi di una situazione definita di "emergenza nazionale", che ha richiamato l'attenzione dei vari governi degli ultimi anni nel destinare risorse finanziarie per Piani d'interventi di edilizia scolastica, l'ultimo dei quali è in corso di attuazione.

Ma la sicurezza, come evidenziano i rapporti informativi sull'andamento degli infortuni, è anche frutto di un'efficace organizzazione e gestione delle condizioni di esercizio, e molti rischi presenti nell'ambiente scolastico possono essere ridotti o eliminati agendo sui comportamenti degli studenti e del personale. Siamo tutti consapevoli delle problematiche (economiche, d'interpretazione normativa, ecc.) che incontrano i dirigenti scolastici nel porre in essere gli adempimenti obbligatori previsti dal TU e, in certi casi, nel distinguere le proprie responsabilità da quelle degli Enti proprietari degli edifici scolastici. Ma lo scopo di questo scritto, è quello di offrire una prospettiva che permetta di correlare le coordinate tecniche o di legge con gli aspetti più culturali, formativi, e, se vogliamo, anche etici del tema della sicurezza. Prospettiva che si può sviluppare tramite l'approfondimento dei tre concetti chiave, o meglio tre processi, che sono coinvolti nella gestione e nella salvaguardia della salute e sicurezza.

Questi tre processi, che ho riunito nell'insieme delle 3 P sono: la Prevenzione, la Protezione, la Promozione. Essi sono integrati e sono caratterizzati da un percorso circolare nel senso che ognuno concorre allo sviluppo dell'altro e insieme si evolvono con continue verifiche e adeguamenti in relazione all'ambiente in cui operano.

## LA PREVENZIONE

Il D.lgs. 81/08 Art. 2 c. 1 lettera n, definisce la prevenzione come: "Il complesso delle



disposizioni o misure necessarie, anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali, nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno".

Si tratta quindi di tutte quelle azioni che sono programmate e realizzate con la finalità di eliminare o ridurre la probabilità che un evento indesiderato accada. Le misure di prevenzione possono essere di tipo strutturale o organizzativo, ad esempio la corretta progettazione ed esecuzione d'interventi di manutenzione, d'impianti, di macchinari, ma anche l'informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori, l'adozione di comportamenti e procedure operative adeguate e così via. Nella scelta delle misure da adottare, i datori di lavoro devono garantire il principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile, in base al progresso tecnico e alle conoscenze scientifiche disponibili per quel determinato settore di lavoro. Tale principio, affermato dalle direttive europee, è stato recepito nell'articolo 15 c. 1, punto c) del TU, che prescrive, tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro "l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico".

#### **LA PROTEZIONE**

Il concetto di protezione richiama la difesa contro ciò che potrebbe recare danno e

consiste in un'azione o un elemento che s'interpone tra qualcuno che può subire il danno stesso e ciò che lo può causare. Consiste quindi nel complesso delle misure che servono a ridurre le conseguenze di un infortunio/incidente nel momento in cui si verifica. La protezione si può in un certo senso assimilare a quello che in medicina si chiama "prevenzione secondaria". Sappiamo che in medicina la prevenzione primaria significa evitare o ridurre l'insorgenza della malattia, ad esempio non fumare per ridurre il rischio di cancro al polmone, adottare uno stile di vita sano per evitare patologie tumorali o cardiache ecc. La prevenzione secondaria è invece mirata a ridurre gli effetti della malattia già in corso, ad es. attraverso una diagnosi precoce, un'adeguata terapia farmacologica ecc. Allo stesso modo, nel campo della sicurezza nei luoghi di lavoro, la protezione è mirata non tanto a ridurre le occasioni di evento dannoso, quanto a limitarne le conseguenze a persone e cose. Essa tende dunque ad agire sulla gravità del possibile danno conseguente all'esposizione ad uno o più fattori di rischio. Si distingue tra protezione attiva, che richiede l'intervento di un operatore o l'azionamento di un impianto, e protezione passiva, che non necessita né dell'uno né dell'altro. Numerosi esempi di misure protettive si trovano nel campo della sicurezza antincendio:

- gli elementi di protezione attiva sono finalizzati alla precoce rilevazione/rivelazione

dell'incendio, alla segnalazione e all'azione di spegnimento, ad esempio estintori e idranti, impianti di rivelazione automatica d'incendio, impianti di spegnimento automatici, dispositivi di segnalazione e d'allarme, evacuatori di fumo e calore. Recentemente, con il DM 20 dicembre 2012 Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, sono stati disciplinati la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva contro l'incendio;

- gli elementi di protezione passiva hanno l'obiettivo di limitare degli effetti dell'incendio nello spazio e nel tempo, per garantire l'incolumità dei lavoratori, contenere i danni a strutture, macchinari, beni e così via. Tra essi si possono comprendere: barriere antincendio (isolamento, distanze di sicurezza esterne ed interne, muri tagliafuoco); strutture con resistenza al fuoco commisurata ai carichi d'incendio; materiali classificati alla reazione al fuoco; sistemi di ventilazione; sistema di vie d'uscita commisurate al massimo affollamento ipotizzabile.

Vi è poi tutto l'ambito dei Dispositivi di Protezione Individuale (caschi, calzature ecc.) e Dispositivi di Protezione Collettiva (reti di sicurezza, nei cantieri, cappe chimiche nei laboratori, ecc.) che è ampiamente normato dal TU e dalla normativa vigente.

## LA PROMOZIONE

I due processi sopra richiamati costituiscono i due capisaldi dell'azione del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, definito dall'articolo 2 comma 1 lettera l del TU come "l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori".

Ma c'è un terzo processo altrettanto importante da affiancare ai primi due: la promozione, che è definito dalla Carta di Ottawa, siglata nel 1986 dagli stati membri dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, durante la 1° Conferenza internazionale sulla Promozione della salute come "Il processo che mette in grado le persone di aumentare il controllo sulla propria salute e sui suoi determinanti, e dunque di migliorare la salute stessa". Tale definizione, ripresa nelle conferenze successive, può senz'altro valere anche per quanto riguarda la sicurezza, che,

come abbiamo visto, rientra nel concetto più ampio di salute.

Controllare la propria salute e sicurezza significa ridurre il rischio di eventi dannosi e limitarne i danni, per cui anche la promozione rientra nella prevenzione, ma l'aspetto fondamentale che la caratterizza è il riconoscimento della soggettività dell'individuo. Questo significa che la gestione della sicurezza da un lato, è affidata a soggetti con specifiche responsabilità, che devono garantire per esempio edifici stabili, impianti efficienti, gestione corretta delle attività ecc., ma dall'altro lato considera e coinvolge i singoli individui quali soggetti attivi nel determinarla, mantenerla e migliorarla, con il proprio comportamento e con le proprie scelte quotidiane di cittadini responsabili.

Il ruolo fondamentale della scuola è riconosciuto, oltre che dagli ordinamenti scolastici, decreti e circolari del MIUR, anche dal TU, che nell'art. 11 c. 4 investe ufficialmente gli istituti scolastici della facoltà di promuovere e divulgare la cultura della salute e sicurezza, con percorsi formativi interdisciplinari, che possono essere finanziati dal MIUR, previo trasferimento di risorse da parte del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali (art. 11, c. 1 lettera c), oppure sono svolti nell'ambito e nei limiti delle risorse disponibili degli istituti (art. 11, c. 4). Possiamo quindi considerare la scuola a pieno titolo uno degli attori del Sistema di promozione della salute e sicurezza, cioè "il complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione di programmi d'intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori" (TU art. 2 c. 2 lettera p).

## NOTE

(1) Estratto dell'articolo pubblicato dalla rivista "Dirigere la scuola" – Euroedizioni, 3/2015

(2) La salute è lo "stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o infermità" (Art. 2, c. 1 lettera o D.lgs. 81/08 e Organizzazione Mondiale della Sanità, 1948)

(3) Bando di concorso per le scuole "Cittadinanza, Costituzione e Sicurezza"

# Decreto Palchi - Le istruzioni operative

di P. Gatti (ASL AL)

.... Dove eravamo rimasti?

Con il cd "decreto palchi" ovvero il decreto interministeriale 22 luglio 2014, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero della Salute individua le disposizioni a tutela della salute e della sicurezza degli operatori dello spettacolo e delle manifestazioni fieristiche.

L'uscita di tale provvedimento ha creato non pochi dubbi e perplessità sul piano interpretativo sia per la forma che per la sostanza del decreto (vedasi articolo di commento sul numero 4 del dicembre 2014). Per tale motivo, in tempi relativamente brevi, la vigilia di Natale 2014, il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 35, fornisce le "Istruzioni operative tecnico-organizzative per l'allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e di manifestazioni fieristiche, alla luce del Decreto Interministeriale 22 luglio 2014". Tale documento, tra l'altro, pone rimedio alla subito notata e criticata mancanza di definizioni nel Capo 1 del decreto, quello relativo agli spettacoli. Chiarito che per "spettacoli musicali, cinematografici e teatrali" si intendono gli eventi di intrattenimento in genere che si avvalgono di opere temporanee (OT), al punto 3 delle istruzioni operative si precisa che:

- per **CANTIERE** si deve intendere il luogo ove si svolgono le attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici e teatrali;

- il **COMMITTENTE** è il soggetto che esercita concretamente i poteri decisionali e di spesa di cui è titolare, per conto del quale vengono realizzate le attività di montaggio e smontaggio di OT, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici e teatrali indipendentemente da eventuali frazionamenti della loro realizzazione. Il committente ha la facoltà di avvalersi del responsabile dei lavori ed è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento

degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori. Il committente raccoglie e mette a disposizione, dei soggetti interessati (progettista, coordinatori, ecc.) le informazioni concernenti il sito di installazione dell'OT di cui all'Allegato I del DI e le documentazioni e le certificazioni dell'opera temporanea da tenere a disposizione degli utilizzatori, organi di vigilanza, ecc.. Le informazioni di cui sopra devono intendersi quale elenco necessario e non esaustivo;

- le **OPERE TEMPORANEE** risultano formate da un complesso di elementi prefabbricati collegati fra loro, ciascuno destinato ad una particolare funzione e tutti insieme coordinati in vista di una funzionalità specifica (accoglienza della prestazione artistica, della proiezione cinematografica, della rappresentazione teatrale, dell'accoglienza del pubblico, supporto di attrezzature di sollevamento, di schermi video, di telecamere, di altoparlanti, luci, effetti speciali, ecc.). I principali elementi prefabbricati utilizzabili sono:

- elementi tralicciati (ad esempio: torri e americane);
- elementi di ponteggi;
- elementi per tribune;
- elementi di raccordo e di giunzione;
- elementi di movimentazione (paranchi elettrici a catena, ecc.);
- il **PALCO** è l'OT sopra cui si svolge l'azione di esibizione/rappresentazione/intrattenimento. Realizzato mediante struttura metallica o di altro materiale, è generalmente costituito da una "**pedana**" (ovvero palcoscenico, eventualmente a gradoni con differenti livelli di altezza o inclinata) e dotato o meno di elementi di copertura. Se esistente, la copertura viene realizzata in opera, generalmente a terra e portata in quota con sistemi di sollevamento manuali o motorizzati; essa può essere utilizzata per il supporto delle attrezzature audio, video, luci e scenotecniche. Il palco è solitamente ancorato mediante zavorre o altri sistemi;
- la **PEDANA** di cui sopra può essere fissa, semovente ovvero dotata di ruote per consentire la contemporaneità di più fasi di lavoro. Questo sistema permette di separare l'area di appendimento delle strutture

dall'area di allestimento della pedana e degli strumenti. La pedana può essere dotata di sistemi idraulici atti a variare la conformazione della pedana stessa per esigenze scenografiche;

- per **AMERICANA** si intende una travatura reticolare alla quale possono essere appesi gli impianti luci e audio nonché gli altri materiali scenografici. Tale travatura reticolare è montata su supporti (motorizzati o non, ad argano o a paranco, ecc.) che ne permettono la movimentazione in senso verticale e/o orizzontale.

Al punto 5 delle istruzioni operative "**Misure preventive**" si forniscono chiarimenti circa le modalità di applicazione delle prescrizioni contenute nei Capi I e II del Titolo IV del decreto 81 in considerazioni delle "particolari esigenze" che caratterizzano le attività di montaggio e smontaggio delle OT.

Dopo aver dettagliato le modalità di "**valutazione dell'idoneità delle imprese**", i "**contenuti minimi dei piani della sicurezza**", al punto 5.3 "**realizzazione della OT e lavoro in quota**", si evidenzia che il montaggio e lo smontaggio dello pera temporanea:



- avvenga secondo quanto previsto da uno specifico progetto relativo al sito di realizzazione dell'evento;
- avvenga secondo le relative procedure e/o istruzioni (vincoli, sequenze particolari, ecc.);
- sia effettuato da lavoratori appositamente formati, informati ed addestrati;
- venga effettuato sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori al fine di garantire la corrispondenza di ogni configurazione strutturale prevista nel progetto;
- sia garantito il controllo e la manutenzione degli elementi delle OT secondo le informazioni fornite dal produttore degli stessi allo scopo di mantenere inalterate le caratteristiche tecniche dichiarate e la loro funzionalità. In particolare il controllo degli elementi costituenti la OT deve essere effettuato prima di ogni montaggio...

Circa i "**requisiti formativi**" dei lavoratori (punto 6), nel ribadire gli obblighi connessi all'applicazione dei noti articoli 36 e 37 del decreto 81, più eventualmente gli obblighi formativi derivanti dall'utilizzo di attrezzature di lavoro che richiedono una particolare abilitazione degli operatori, le istruzioni operative forniscono un elenco (esemplificativo e non esaustivo) dei requisiti di formazione/addestramento obbligatori per alcune categorie di lavoratori: utilizzatori di dispositivi di protezione individuale di III categoria (in particolare DPI anticaduta); addetti all'utilizzo di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi; addetti al montaggio delle OT; addetti alle situazioni di emergenza.

Analogamente allo schema del Decreto Interministeriale, la Circolare 35, nella seconda parte (Capo II) declina i chiarimenti necessari con riferimento alle Manifestazioni fieristiche.

Si intende, infine, richiamare l'attenzione su un documento prodotto da "Assomusica" con il contributo tecnico dell'ASL di Milano dal titolo "Chiarimenti sul decreto interministeriale 22 luglio 2014". Tale documento, disponibile in rete ([www.assomusica.org](http://www.assomusica.org)), fornisce, a parere di scrive, un ottimo contributo a chiarire sia gli aspetti tecnici che quelli giuridici connessi alle attività disciplinate nel decreto. Particolarmente significativo il paragrafo dedicato all'efficace gestione dei rischi derivanti dalle interferenze.

# Regolamento in materia di salute e sicurezza del lavoro nell'ambito dell'amministrazione della giustizia: DM 201/2014

di G. Porcellana e M. Montrano (ASL TO3)

Le strutture penitenziarie, in quanto luoghi di lavoro del personale dell'Amministrazione penitenziaria, e dei detenuti e degli internati che svolgono attività lavorativa, sono soggette agli obblighi generali e specifici previsti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori di cui al D.lgs. 81/08.

Come è noto l'articolo 3, comma 2 di tale decreto prevede che, nei riguardi delle strutture giudiziarie e penitenziarie, le disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previste dal decreto stesso sono applicate tenuto conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative che dovevano essere individuate con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

Tale decreto è stato finalmente emanato il 18 novembre 2014 e costituisce il "Regolamento recante norme per l'applicazione, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro" (D.M. 201/14 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2015, n. 15) per dare attuazione del D.lgs. 81/08 al fine di disciplinare l'organizzazione e le attività dirette ad assicurare la tutela della salute e sicurezza del personale operante negli ambienti di lavoro dell'Amministrazione della giustizia, tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai servizi istituzionali espletati e alle specifiche peculiarità organizzative e strutturali delle strutture giudiziarie e penitenziarie (art. 1 comma 1). Il D.M. 201/2014 si compone di 9 articoli di cui uno relativo alla ormai nota clausola di invarianza finanziaria ed uno che espressamente abroga il vecchio regolamento di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 29 agosto 1997, n. 338 (Regolamento recante individuazione delle particolari esigenze delle strutture giudiziarie e penitenziarie ai fini delle norme contenute nel D.lgs. 626/94 e smi).

## Aspetti generali

L'articolo 2 comma 1 del D.M. 201/2014 prende in esame le modalità di applicazione e stabilisce che le misure strutturali e organizzative per garantire il fine istituzionale dell'ordine e della sicurezza nell'ambito dell'attività giudiziaria e penitenziaria sono applicate con modalità compatibili con la normativa di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare le disposizioni del D. lgs. 81/08 vanno applicate considerando le particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti per:

- a) la vigilanza e la gestione della convivenza della popolazione detenuta e degli internati sottoposti a misura di sicurezza;
- b) garantire l'ordinato esercizio della funzione giurisdizionale;
- c) la tutela dell'incolumità del personale e degli utenti contro pericoli di attentati, aggressioni e sabotaggi;
- d) evitare il rischio di evasioni ovvero l'acquisizione di posizioni di preminenza dei detenuti;
- e) prevenire atti di autolesionismo o suicidio.

Le già citate esigenze connesse alle attività istituzionali ovvero alle peculiarità organizzative dell'Amministrazione della giustizia, sono definite in relazione alle caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali e riguardano:

- a) la direzione funzionale delle attività;
- b) la capacità operativa e prontezza d'impiego del personale dipendente;
- c) la tutela della riservatezza e sicurezza delle telecomunicazioni e dei trattamenti dei dati per la tutela dell'ordine e della sicurezza;
- d) le particolarità costruttive e d'impiego di equipaggiamenti speciali, armi, materiali di armamento, mezzi operativi, quali unità navali, aeromobili, mezzi di trasporto e relativo supporto logistico, nonché specifici impianti quali poligoni di tiro, laboratori di analisi, palestre e installazioni operative, addestrative e di vigilanza, anche con riferimento al disposto di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) e g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17

(ricepimento della direttiva macchine 42/2006), e al disposto di cui all'articolo 74, comma 2, lettera c), del D. lgs. 81/08 (relativo alle attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico)

Nei casi di pericolo antropico o di eventi calamitosi il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre idonei piani di evacuazione degli ambienti. Le aree di sicurezza dei penitenziari devono essere necessariamente localizzate all'aperto, all'interno della cinta di protezione perimetrale. Viene altresì stabilito che le prove di evacuazione possono essere eseguite anche per aree omogenee e non necessariamente per l'intero edificio, da tutti i lavoratori e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Viene inoltre specificato che negli immobili e nelle aree di pertinenza delle strutture dell'Amministrazione sono presenti le peculiarità organizzative e funzionali preordinate a realizzare:

a) nelle sedi di uffici giudiziari, il livello di protezione e tutela del personale operante, in relazione alle rispettive specifiche condizioni di impiego, nonché degli impianti e delle apparecchiature contro il pericolo di attentati, aggressioni, introduzioni di armi ed esplosivi, sabotaggi di sistemi;

b) negli edifici penitenziari e nei luoghi diversi in cui sono ristrette persone che devono scontare una pena detentiva o una misura di sicurezza ovvero sono sottoposte a misura cautelare privativa della libertà personale, nonché negli Istituti per i minorenni e nei Centri di prima accoglienza, la prevenzione della fuga o di aggressioni, anche al fine della liberazione di persone detenute o internate, nonché la prevenzione di azioni di autolesionismo o di autosoppressione per mantenere l'ordine e la disciplina. Proprio in relazione alle esigenze legate al fine istituzionale dell'ordine e della sicurezza nell'ambito dell'attività giudiziaria e penitenziaria viene chiarito che l'applicazione delle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro non determina la rimozione o la riduzione dei sistemi di controllo, anche ai fini della selezione degli accessi al pubblico e dei sistemi di difesa ritenuti necessari. Resta fermo l'obbligo di garantire idonei percorsi per l'esodo, adeguatamente segnalati, e di verificare preventivamente e periodicamente l'innocuità dei sistemi di controllo.

### **Servizio di Prevenzione e Protezione**

Il Servizio di prevenzione e protezione (art 31 e seguenti del D.lgs. 81/08) è composto da personale dell'Amministrazione in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D. Lgs n. 81/2008. Qualora vi siano strutture ove insistono più uffici dell'Amministrazione, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione al quale concorre il personale di tutte le strutture coinvolte, incaricato di operare a favore dei singoli datori di lavoro. Restano comunque ferme le responsabilità del datore di lavoro per la propria area e del dirigente individuato quale datore di lavoro per le aree, impianti e servizi comuni.

### **Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**

Se da un lato viene disposto che nei confronti dei detenuti e degli internati lavoratori non si applicano le disposizioni degli articoli 47 e 50 del D.lgs. 81/08 concernenti le modalità di designazione e le attribuzioni del rappresentante per la sicurezza (art. 2 comma 5), da un altro (art. 4) viene stabilito che negli uffici dell'Amministrazione aventi autonomia gestionale operano i rappresentanti per la sicurezza del personale di Polizia penitenziaria nonché i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del personale dell'Amministrazione. Tale rappresentante è unico per tutti presso le sedi degli uffici con autonomia gestionale collocati presso infrastrutture comuni. Vengono confermate le disposizioni di cui agli artt. 47 e seguenti del D.lgs. 81/08 relativamente alla elezione o designazione dei rappresentanti per la sicurezza, mentre ai fini della definizione del numero, delle modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, del tempo di lavoro retribuito e degli strumenti per l'espletamento delle funzioni, vanno applicate le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate – G.U. n.122 del 27-5-1995 - Suppl. Ordinario n. 61 ). I rappresentanti per la sicurezza, qualora ritengano inadeguate le misure di prevenzione adottate, possono formulare osservazioni al Servizio di vigilanza di cui si tratterà più avanti

## **Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze**

Le disposizioni emanate dal D.M. in relazione al documento di valutazione dei rischi sono legate alla protezione delle informazioni riservate e di cui è vietata la divulgazione nell'interesse della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché per evitare pregiudizio ai compiti istituzionali dell'Amministrazione. Ciò stante viene disposto che:

a) il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza delle attività svolte dall'Amministrazione con quelle svolte dalle imprese appaltatrici di servizi, lavori, opere o forniture è elaborato, contestualmente all'inizio delle attività dell'appalto e previa verifica delle effettive interferenze, dal datore di lavoro committente;

b) nella predisposizione delle gare di appalto di servizi, lavori, opere o forniture nell'ambito dell'Amministrazione, i dati relativi alla prevenzione rischi da interferenze fra le attività della stessa e quelle delle imprese appaltatrici sono indicati omettendo le specifiche informazioni connesse all'attività istituzionale di cui è vietata o ritenuta inopportuna la divulgazione.


Se il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza contiene informazioni di cui è ritenuta vietata la divulgazione non deve essere allegato al contratto di appalto, subappalto o somministrazione, ma va custodito con le misure finalizzate a salvaguardare le informazioni in esso contenute, presso il luogo del datore di lavoro committente o quello destinatario dei servizi, lavori, opere o forniture oggetto dell'appalto. Il luogo di custodia di tale documento va concordato con il datore di lavoro appaltatore, e ne è data menzione nel contratto stesso. Il documento può essere solo visionato, senza possibilità di estrarne copia, oltre che dal personale dell'Amministrazione a ciò autorizzato, ivi compresi i rappresentanti per la sicurezza, esclusivamente dal datore di lavoro appaltatore, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione e dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di quest'ultimo. Tale personale ha comunque l'obbligo di non divulgare le notizie e le informazioni concernenti i luoghi e le attività dell'Amministrazione di cui venga comunque a conoscenza.

## **Sorveglianza sanitaria**

Viene confermato sia che la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente in possesso dei titoli e requisiti previsti dall'articolo 38 del D.lgs. 81/08 sia che l'attività del medico competente va svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH). Gli accertamenti clinici e strumentali, richiesti dal medico competente in quanto necessari per la sorveglianza sanitaria, che non possono essere effettuati con personale e mezzi dell'Amministrazione, vanno eseguiti, anche mediante convenzioni con enti esterni i cui oneri sono a carico del datore di lavoro.

## **Servizi di vigilanza**

Le funzioni di vigilanza preventiva, tecnico amministrativa e di vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute sono attribuite in via esclusiva al servizio istituito con riferimento alle strutture penitenziarie. Invece per l'esercizio delle funzioni di vigilanza preventiva, tecnico amministrativa e di vigilanza ispettiva nelle altre strutture in cui hanno sede uffici del Ministero della giustizia, operano gli organi aventi competenza ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 81/08. Il servizio di vigilanza di cui al D.M. 201/2014 interviene previo coordinamento con quest'ultimo organo di vigilanza.



## **Intesa sulla tutela dalle fibre artificiali vetrose**

Con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della Legge 131/03, tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, Repertorio atti n. 59/CSR del 25 marzo 2015, è stato approvato il documento: "Le fibre artificiali vetrose (FAV): Linee guida per l'applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizione e le misure di prevenzione per la tutela della salute".

## **Quesito sull'obbligo di inviare la denuncia di infortunio all'Autorità di pubblica sicurezza**

A seguito delle novità introdotte dal decreto legge 69/2013, sono stati chiesti chiarimenti, da parte di alcuni insegnanti, in merito all'attuale vigenza dell'obbligo di inviare la denuncia di infortunio anche alle autorità di pubblica sicurezza.

Il decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013, cosiddetto "decreto del fare", prevede (art. 32 comma 6a e 6b) l'abrogazione dell'articolo 54 e la sostituzione dell'articolo 56 del DPR 1124/1965. Tuttavia, tali provvedimenti decoreranno dal centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 8, comma 4, del D.lgs. 81/08 che definisce le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro.

A tutt'oggi tale decreto non è stato ancora emanato; pertanto, è ancora vigente, da parte dei Datori di lavoro, l'obbligo di inviare la denuncia di infortunio all'Autorità di pubblica sicurezza.

## **Dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall'alto**

Con Circolare del 13 febbraio 2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle infrastrutture e trasporti, ha pubblicato dei chiarimenti riguardanti l'utilizzo, durante l'esecuzione dei lavori in quota, dei dispositivi

d'ancoraggio a cui vengono collegati i sottosistemi per la protezione contro le cadute dall'alto.

## **Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro**

Disponibile on line, nella sezione dedicata alla sicurezza nei luoghi di lavoro del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il testo coordinato del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con tutte le disposizioni integrative e correttive (edizione dicembre 2014).

[www.lavoro.gov.it/sicurezzaalavoro/](http://www.lavoro.gov.it/sicurezzaalavoro/)

